

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## ORDINE DEL GIORNO

**OGGETTO: articolo 8, comma 5, della legge n. 160/1988; decadenza dal trattamento di integrazione salariale.**

### IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**(Seduta del 19.06.2012)**

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

**VISTO** l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**VISTO** il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

**VISTO** l'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 86 del 21 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, in cui si prevede che *"il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate"*;

**VISTO** l'articolo 8, comma 5, del sopra citato decreto legge, in cui si prevede che *"il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività"*;

*Il Segretario*



**VISTA** la circolare INPS n. 75 del 12 aprile 2007 che, applicando i criteri enunciati nell'Ordinanza n. 190/1996 della Corte Costituzionale, ha disposto che la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale decorre dall'inizio del periodo del medesimo trattamento, non limitandosi quindi alle sole giornate di lavoro effettuate;

**TENUTO CONTO** dei dati contenuti nel Rapporto del Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS, avente ad oggetto "*CIG - Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale - FOCUS APRILE 2012*", in cui se ne evidenzia il fortissimo incremento nell'ultimo triennio;

**SOTTOLINEATO** il ruolo fondamentale svolto in tale periodo dall'Istituto, al fine di garantire la correttezza nella definizione delle domande di cassa integrazione guadagni;

**EVIDENZIATA** l'importanza, a tale riguardo, delle semplificazioni operative adottate dall'Istituto per la trattazione delle domande in esame, nonché la rilevanza dello sviluppo della telematizzazione per la trasmissione delle stesse;

**CONSIDERATO** che, sulla base della normativa in oggetto, il lavoratore che non adempia all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di cassa integrazione, anche nel caso si tratti solo di un lieve ritardo nella comunicazione stessa;

**RITENUTO** che tale ultima fattispecie evidenzia l'assenza di proporzionalità della sanzione, comportando anche solo per un lieve ritardo della comunicazione il recupero di tutto il periodo di integrazione salariale concesso,

## INVITA

gli Organi istituzionali, in un'ottica di equità e di semplificazione, a considerare l'ipotesi di una modifica normativa dell'art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988, che preveda, in alternativa:

- la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui il lavoratore non abbia provveduto a dare la comunicazione entro il termine di cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa;
- l'applicazione, in caso di mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore, di una sanzione modulata sulla base dell'entità del ritardo della stessa.

**IL SEGRETARIO**  
**(M.P. Santopinto)**

*M.P. Santopinto*

**IL PRESIDENTE**  
**(G. Abbadessa)**

*G. Abbadessa*